



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE LAVORO
RICORSO
ex. art. 414 C.P.C.

Per

<i>Nominativo</i>	<i>Codice fiscale</i>
1. ANDREOLI MARCO	NDRMRC91A13D086H
2. CIAMPA GIOVANNA	CMPGNN81M64A509Q
3. CIRELLI ANTONIO	CRLNTN71H22A228E
4. COLELLA GIOVANNA	CLLGNN86L62A509D
5. DI RUBBO ANDREA	DRBNDR91R05A399L
6. FRANCESCHETTI GLORIA	FRNGLR94H49I155O
7. GAIPA ANTONIO	GPANTN66A20Z120U
8. GIAMETTA FEDERICA	GMTFRC91D65F061M
9. GIORGIONE NICOLA	GRGNCL72S29A509I
10. GISO MICHELA	GSIMHL93E45A509U
11. LA DELFA FLAVIO	LDLFLV70D25G580E
12. LA ROSA FABIO	LRSFBA80R17G273E
13. LEONE LUIGI	LNELGU66S23D086L
14. MALAFRONTA ALFREDO	MLFLRD73A08G813H
15. MARTUCCI GERARDO	MRTGRD87L24A783J
16. MASSI MICHELE	MSSMHL73T14G157E
17. MELCHIONNA ANTONIO PIO	MLCNNP97H19A509B
18. PENDINELLI MICHELE	PNDMHL70R08D862K
19. PEPE LUIGI	PPELGR70C31Z133D
20. PROCACCIANTI FRANCESCA	PRCFNC79H70I992Q
21. ROSA ANTONELLA	RSNNL91H53A509K
22. SQUARCIO LUCA	SQRLCU88T19A399Q

rappresentati e difesi dall'Avv. **GIUSEPPE BUONANNO** (C.F. BNNGPP78M05E716U) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via Cola di Rienzo n. 271, come da procure in calce, rilasciate su foglio separato dal quale è estratta copia informatica per immagine ed inserita

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



nella busta telematica contenente il presente atto, con numero di FAX: **0645507013** ed indirizzo PEC: **giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org**

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro *pro tempore*, C.F. 80185250588, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, domiciliato *ex lege* presso l'**Avvocatura Generale dello Stato** in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, con indirizzo PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it**

NONCHE' NEI CONFRONTI

- dei docenti inseriti e/o che saranno inseriti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e contestuali Graduatorie d'Istituto degli ordini scolastici, Ambiti e classi di concorso d'interesse dei ricorrenti, nel periodo di aggiornamento 2022/2024 e successivi, intimati giusta istanza che si formula in uno al presente atto

PER L'ACCERTAMENTO

del diritto al riconoscimento in forma piena e per intero del servizio militare (e civile assimilato per legge) svolto non in costanza di nomina scolastica

ED IL RICONOSCIMENTO

del relativo punteggio, con effetti "*definitivi*", nella misura pari a punti 12 per singolo anno o punti 2 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg. fino ad un massimo di 12 punti annui, con conseguente obbligo a carico del Ministero dell'Istruzione e relative articolazioni territoriali alla rideterminazione in aumento dei punteggi attribuiti ai ricorrenti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e contestuali Graduatorie d'Istituto del personale docente per il biennio 2022/2024 e successivi

FATTO

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



Con Ordinanza n. 60 - 10.7.2020, il Ministero dell'Istruzione ha indetto l'aggiornamento, per il biennio 2020/2022, delle graduatorie provinciali per le supplenze e contestuali graduatorie d'istituto del personale docente di ogni ordine e grado (**Doc. 1**), da cui si attinge per il conferimento delle supplenze a tempo determinato.

Il Ministero, nel prevedere la possibilità di caricare *il servizio militare di leva ed i servizi assimilati per legge come il "servizio civile"* ha affermato il riconoscimento di tale servizio solo se svolto in costanza di nomina (ossia, in pendenza di un rapporto di impiego scolastico), mentre ha disconosciuto il medesimo servizio se svolto non in costanza di nomina (quindi, senza la contestuale pendenza di un rapporto di lavoro in ambito scolastico).

Ciò è stato previsto dall'**art. 15, comma 6**, secondo cui: " .. *Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina* .." (v. Doc. 1).

Tale limitazione è stata confermata nel nuovo periodo di aggiornamento delle GPS e Graduatorie d'Istituto per il biennio 2022/2024, indetto con l'*Ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022*, che ha parimenti previsto all'**art. 15, comma 6**: " .. *Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina. ..*" (**Doc. 2**).

Pertanto, il solo servizio militare/civile svolto in costanza di nomina è riconosciuto, in termini di punteggio, al pari del servizio d'insegnamento presso istituti statali di ogni ordine e grado, con attribuzione di 12 punti per singolo anno o 2 punti per singola frazione di 1 mese o almeno di 16 gg. (fino ad un massimo di 12 punti annui), come previsto dalle Tabelle allegate alle medesime Ordinanze n. 60/20 e n. 112/22.

Difatti, il servizio valutato in forma piena è quello svolto presso istituti scolastici statali nello specifico grado e classe di concorso, come indicato nelle Tabelle di valutazione titoli allegate all'Ordinanza n. 60/20 ed all'Ordinanza n. 112/22 per ogni ordine e grado scolastico, ossia le *Tabelle A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, A/10*, le quali, alla *Sezione C "Titoli di*

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



*Servizio" - Punto C.1, prevedono che è **valutato interamente**, 12 punti annui o 2 punti per la frazione di 1 mese o 16 gg., il servizio di insegnamento prestato sullo specifico grado, per posto comune o di sostegno, nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione (v. **Doc. 1 e Doc. 2 e relative Tabelle A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, A/10, Sezione C - Punto C.1).***

Pertanto, in virtù del richiamo di cui all'art. 15, comma 6, il servizio militare/civile svolto in costanza di nomina è valutato interamente al pari di quello svolto in istituti scolastici statali nello specifico grado, per cui sono attribuiti 12 punti annui e/o 2 punti per frazione di singolo mese o di almeno 16 gg. (fino ad un massimo di 12 punti annui).

Quindi, solo il servizio militare (e assimilato) svolto in pendenza di un rapporto di impiego scolastico è valutato in modo pieno, **mentre il servizio di leva (o civile) non svolto in costanza di nomina è del tutto disconosciuto, non risultando iscritto nemmeno a tipologie di servizio assoggettate ad un punteggio dimezzato o ridotto, non essendovi attribuito alcun punteggio.**

Infatti, nelle Tabelle di valutazione titoli A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, A/10, alla Sezione C dedicata all'individuazione del punteggio per i titoli di servizio, in nessun paragrafo è riconosciuto il servizio militare (o civile assimilato per legge) non svolto in costanza di nomina, che quindi non risulta nemmeno associato a quei titoli di servizio a cui le Tabelle riconoscono un punteggio dimezzato o ridotto, come individuati alla *Sezione C, Punto C.2 e Note al servizio* (v. Doc. 1 e 2, Tabelle allegate).

In altri termini, al servizio militare/civile svolto non in costanza di nomina non è attribuito alcun punteggio, subendo la duplice discriminazione per cui, nonostante la piena assimilabilità sostanziale al servizio militare/civile svolto in costanza di nomina, risulta escluso sia dalla valutazione per intero, sia da quella in forma ridotta.

La lesione è di portata **“abnorme”**, poiché al servizio svolto non in costanza di nomina è negata l'attribuzione di alcun punteggio ***nonostante presenti le medesime caratteristiche sostanziali del servizio svolto in costanza di nomina riconosciuto per intero.***

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



Tali limitazioni del presente periodo di aggiornamento (2022/2024 e già 2020/2022) delle GPS e Graduatorie d'istituto, appaiono in linea con i precedenti periodi di aggiornamento e, in particolare, con il **DM n. 374/2017**, che ha disciplinato le Graduatorie d'istituto del personale docente nel triennio 2017/2020, il cui **art. 4-bis, alla Sezione Titoli di Servizio, comma 6**, ha previsto la valutazione per intero del solo *servizio militare di leva e servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva prestato in costanza di nomina (Doc. 3)*, per cui nelle relative **Tabelle A e B** non è prevista alcuna attribuzione di punteggio per il servizio non in costanza di nomina (v. Doc. 3, Tabelle A e B, sezione valutazione titoli di servizio).

Parimenti, sia il **DM n. 308/2014**, che ha approvato le Tabelle di valutazione titoli per le Graduatorie d'istituto del personale docente di ogni ordine e grado, sia il **DM n. 353/2014**, che ha disciplinato le Graduatorie d'istituto nel triennio 2014/2017, hanno previsto che " .. *Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva è interamente valutabile, purché prestato in costanza di nomina. ..*", disconoscendo, nelle relative **Tabelle A e B**, il servizio se svolto non in costanza di nomina (**Doc. 4, 5** e relative **Tabelle A e B**, in particolare v. **Tabelle B, Sezione "Note al Punto D) - Titoli di servizio", comma 10)**.

Nel medesimo senso, infine, il **DM n. 131/2007**, disciplinante il *Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo*, nell'allegata **Tabella A**, dedicata alla valutazione dei titoli, prevedeva che " .. *Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva è interamente valutabile, purché prestato in costanza di nomina. ..*" (**Doc. 6** e relativa **Tabella A**, in particolare v. **Tabella A, "Note al Punto D) Titoli di servizio", comma 10)**.

Pertanto, anche tali atti ministeriali (e relative tabelle di valutazione titoli), nella parte in cui hanno previsto che è valutabile per intero il solo servizio militare di leva (e civile assimilato) prestato in costanza di rapporto d'impiego scolastico, senza alcun punteggio al medesimo servizio non svolto in costanza di nomina, sono suscettibili di disapplicazione in quanto illegittimi, essendo in contrasto con la normativa primaria applicabile e fungendo da atti presupposti all'O.M. n. 112/22 e n. 60/2020 in merito alla lesione del diritto oggetto del presente giudizio.

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



Orbene, i ricorrenti, successivamente al conseguimento dei titoli di accesso, hanno svolto servizio militare di leva o servizio sostitutivo assimilato per legge (servizio civile) non in costanza di impiego scolastico.

Hanno, quindi, presentato domanda telematica in occasione dell'aggiornamento indetto per il biennio 2022/2024 dall'O.M. n. 112/22 tramite la piattaforma *Polis – Istanzeonline*, dichiarando il servizio militare di leva (ed assimilato per legge).

Si allegano, per agevolare l'esame documentale, in *files zip* unitari, sezionati all'interno per ogni singolo ricorrente, i titoli di accesso alle graduatorie, i certificati/attestati del servizio militare e civile svolto non in costanza di nomina, le domande telematiche di aggiornamento del biennio 2022/2024, gli estratti di valutazione dei titoli e punteggi da cui risulta il mancato riconoscimento in forma piena del servizio militare – civile in questione e le domande/diffide con prova di consegna (Doc. 7 Parti I, II, III).

Ciò chiarito, il Ministero ha disconosciuto il punteggio dei titoli di servizio in esame, attribuendolo (in forma piena) al solo servizio militare in costanza di nomina (v. Doc. 7, Parti I/III).

Difatti, nelle domande telematiche validate, tale servizio non è stato inserito, dalla piattaforma ministeriale, in alcuna peculiare sezione suscettibile di attribuire punteggio (v. Doc. 7).

Il pregiudizio ha trovato conferma nelle graduatorie definitive, dai cui estratti, relativi ai titoli valutati ed ai corrispondenti punti attribuiti, che si documentano, risulta la mancata attribuzione ad ogni ricorrente di alcun punteggio per tale servizio, atteso che i punteggi complessivi assegnati sono rimasti invariati rispetto a quelli desumibili dalle domande validate (v. Doc. 7).

Pertanto, a causa del sensibile ridimensionamento del punteggio in ragione del disconoscimento di tale servizio, i ricorrenti non possono aspirare ad ottenere convocazioni per supplenze anche solo di tipo temporaneo, peraltro ingiustamente visto che il pieno punteggio (e le correlate posizioni migliorative) sono riconosciute ad altri docenti per il fatto occasionale di aver svolto il servizio di leva o civile in costanza di nomina scolastica.

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



Al fine di manifestare interesse al pieno riconoscimento del servizio *de quo*, i ricorrenti hanno trasmesso apposite istanze/diffide al Ministero, intimando di procedere, in via spontanea, tramite i provvedimenti opportuni, all'invocato riconoscimento in misura piena, tuttavia rimaste inosservate, essendo stati perciò obbligati al ricorso (v. Doc. 7).

La lesione si prefigura come **altamente pregiudizievole** in quanto preclude la possibilità di concorrere ad incarichi di supplenza, aggravando la precarietà – inoccupazione lavorativa ed economica dei ricorrenti, che nello stato attuale non possono aspirare nemmeno ad incarichi brevi, transitori e di mera copertura.

DIRITTO

- In via preliminare: sulla giurisdizione ordinaria.

Secondo un principio consolidato, la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il *petitum* sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della *causa petendi*, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (v. Cass., S.U., 31 luglio 2018, n. 20350).

Nella specie, i ricorrenti chiedono omogeneamente che sia accertato e dichiarato il proprio diritto all'attribuzione in misura piena del punteggio relativo al servizio di leva svolto non in costanza di nomina (e servizio civile assimilato).

Il D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 comma 1, devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, indicate nell'art. 1, comma 2, dello stesso D.Lgs., "incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali", senza che abbia alcuna incidenza, su tale giurisdizione, la circostanza che nel giudizio vengano in

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



questione "*atti amministrativi presupposti*", che se riconosciuti illegittimi possono essere disapplicati.

Nel caso in esame ricorre tale condizione, giacché i ricorrenti deducono di vantare il diritto soggettivo al pieno riconoscimento del servizio indicato, chiedendo l'attribuzione del pieno punteggio nelle graduatorie d'interesse, in ragione di una posizione soggettiva direttamente scaturente dalla legge.

Non vi è dubbio, inoltre, che la domanda riguardi la fase attuativa del rapporto, e non la fase prodromica, atteso che non è in questione l'inserimento o meno nelle graduatorie in esame, a cui i ricorrenti hanno già pieno diritto, bensì il corretto posizionamento secondo la più opportuna valutazione del servizio indicato e la relativa rettifica del punteggio.

In altri termini, non si controverte in alcun modo della procedura preliminare all'inserimento nelle graduatorie, e non viene formulata alcuna censura avverso l'esercizio di poteri discrezionali e/o autoritativi della Pubblica Amministrazione, per cui sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (in tal senso, Cass. civ., Sez. Unite, Ord. (ud. 16-04-2019) 26-06-2019, n. 17123).

- In via preliminare: sulla competenza del Tribunale di Roma.

I ricorrenti agiscono omogeneamente al fine di ottenere il pieno riconoscimento di un identico titolo di servizio (servizio di leva o civile assimilato per legge svolto non in costanza di nomina), nella misura uniforme di punti 12 per singolo anno e di punti 2 per singolo mese (o frazione superiore a 15 gg.) con riferimento alla medesima/unitaria procedura **nazionale** di aggiornamento delle Graduatorie per le Supplenze del Personale Docente.

Altresì, avversano unitariamente la limitazione di punteggio derivante da previsioni – bando/ordinanza - di **rilevanza nazionale** del Ministero dell'Istruzione della **sede centrale di Roma**, presso cui si radica anche la competenza.

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



Infatti, nessun rilievo potrebbe avere l'eventuale inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie di Ambiti di province diverse, atteso che tali uffici scolastici periferici non hanno alcun potere dispositivo, nè decisionale in merito alla limitazione di punteggio determinata esclusivamente dagli effetti delle citate misure di portata nazionale (v. Doc. 1/6), per cui gli effetti lesivi in questione travalicano sicuramente i singoli ambiti provinciali.

Peraltro, i ricorrenti sono tutti operatori precari e/o in stato di inoccupazione in ambito scolastico, nessuno dei quali è di ruolo, né tantomeno tramite il presente ricorso aspirano ad ottenere l'immissione in ruolo, ma la mera possibilità di assegnazione di supplenze a tempo determinato, essendo privi di servizio attuale ed agendo in giudizio per ottenere il punteggio aggiuntivo del precedente servizio militare e civile svolto non in costanza di nomina al fine di poter aspirare al conferimento di incarichi di supplenza.

Pertanto, non può applicarsi, nemmeno in astratto, il criterio di competenza della (ipotetica) sede di servizio.

In tal senso, si è espresso il **Tribunale di Roma – IV Sez. Lavoro (dott.ssa Donatella Casari) nelle recenti Sentenze n. 6164 e 6165 del 28 Giugno 2022**, che hanno accolto i ricorsi nella medesima fattispecie in esame (l'una per il personale Ata e l'altra per il personale Docente), affermando che: “*.. In via preliminare deve evidenziarsi come l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata in comparsa, da cui la lamentela riferita “l'omessa indicazione delle sedi o delle ultime sedi di servizio al tempo della iscrizione al ruolo generale dell'atto introduttivo del giudizio ovvero della provincia di inclusione nelle ignote graduatorie limitatamente ai ricorrenti che non hanno mai prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione” sia stata tardivamente formulata essendosi il Ministero costituito solo in data 15.6.2022. Per altro, la precisazione operata a verbale dalla difesa degli istanti, la quale ha rilevato come nessuno di loro prestasse servizio alla data di deposito del ricorso, ne avrebbe in ogni caso implicato il rigetto non potendosi applicare nella fattispecie il disposto di cui all'art.413 comma 5 c.p.c. ..” (v. All. 13).*

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



Occorre, inoltre, chiarire sin d'ora, al fine di prevenire sterili eccezioni avversarie, **la non pertinenza** di precedenti di Cassazione che in alcuni casi la difesa ministeriale richiama, tra cui *Ordinanza Cassazione Civile Sez. VI n. 11762 - 8.6.2016* e correlate pronunce in essa indicate, atteso che non vi è alcuna pronuncia di Cassazione che affermi la presunta conclusione secondo cui in assenza di servizio effettivo ed attuale la competenza debba radicarsi nelle province presso cui il ricorrente risulterebbe meramente inserito nelle graduatorie.

Infatti, tali precedenti non riguardano il personale ATA e si riferiscono alla peculiare fattispecie dell'assunzione “ .. di lavoratori invalidi avviati obbligatoriamente ..” e ad azioni volte “ .. alla costituzione del rapporto di lavoro e al risarcimento danni per la mancata assunzione ..”.

Inoltre, il caso ivi trattato presuppone un rapporto di lavoro già costituito che “ .. rappresenti .. l'oggetto del vincolo nascente a carico del datore di lavoro dal sistema delle assunzioni obbligatorie, ..”, e precisamente il “ .. caso in cui un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, ..”, con la conseguenza che “ .. i criteri di identificazione della competenza territoriale vanno riferiti al rapporto in essere, stante il collegamento funzionale fra i rapporti in questione (cfr. in termini Cass. 26.10.2010 n. 21883). ..”.

Sul radicamento della competenza territoriale si dice solamente che “ .. Il criterio da ultimo indicato può essere richiamato utilmente nel presente giudizio per affermare la competenza, in relazione a ricorso di docente precaria, del Tribunale del circondano nel quale la stessa al momento della proposizione del ricorso prestava la propria attività, tenuto conto della circostanza che la pretesa azionata ha riguardo alle modalità di inserimento nelle graduatorie provinciali, con riferimento al punteggio conseguito nella graduatoria principale, con ciò evidenziandosi il collegamento funzionale con il rapporto in essere al momento della domanda e con la sede dell'ufficio cui la dipendente era addetta al momento della domanda (simmetricamente a quanto previsto dall'art. 413 c.p.c., comma 2, con riferimento al luogo ove si trova l'azienda o una sua dipendenza) (cfr., da ultimo, Cass. 23002/2015). ..”.

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



Pertanto, *tali pronunce, oltre a riguardare casistiche non sovrapponibili alla presente, confermano la necessità di individuare una sede effettiva di servizio in corso al momento del deposito del ricorso, che sia principale o periferica, ma a cui il ricorrente risulti concretamente addetto.*

Ne consegue che ***nulla autorizza a trarre da tali pronunce la conclusione che per il personale non in effettivo servizio la competenza debba radicarsi presso i Tribunali dei diversi ambiti provinciali in cui sono inseriti in graduatoria, poiché si tratterebbe di un evidente forzatura del dictum giurisprudenziale sopra esposto.***

Pertanto, eventuali ordinanze e/o sentenze di merito che richiamano tali precedenti per declinare la competenza del Tribunale di Roma non appaiono attendibili sotto tale profilo, in quanto traggono una conclusione sconnessa (e non prevista) dalla Cassazione.

Del resto i numerosi precedenti giurisprudenziali allegati a supporto del ricorso, sia di Cassazione, che del Consiglio di Stato, che di grado inferiore (v. Docc. 8/15), hanno accolto favorevolmente i ricorsi pur in presenza di plurimi ricorrenti anche (eventualmente) collocati in graduatorie di province differenti.

Ciò trova conferma nella recentissima ***Sentenza del Consiglio di Stato n. 266 del 9 Gennaio 2023***, che ha accolto l'appello di ricorrenti anche di eventuali province diverse, riconoscendo in forma piena il servizio militare – civile svolto non in costanza di nomina (v. All. 14).

Nel merito si è espresso favorevolmente sul pieno riconoscimento del servizio militare (e civile) svolto non in costanza di nomina anche la ***Corte di Appello di Roma, I Sez. Lavoro, con la Sentenza n. 685 del 28 Febbraio 2023*** (v. All. 15).

Pertanto, si insiste per la preliminare declaratoria della competenza del Tribunale adito.

I. VIOLAZIONE ART. 20, LEGGE N. 958/1986. VIOLAZIONE ART. 62, LEGGE N. 312/1980. VIOLAZIONE ARTT. 569, COMMA 3, E 485, COMMA 7, D. LGS N. 297/1994.

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



VIOLAZIONE ART. 2050, D.LGS. N. 66/2010. VIOLAZIONE ART. 2, COMMA 6, D.M. N. 44/2001. VIOLAZIONE ART. 13, COMMA 2, D. LGS. N. 77/2002.

L'art. 84, **D.P.R. 417/1974**, prevedeva che «*Il servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva (...) resi con il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di appartenenza, sono valutati nella stessa carriera, agli effetti di chi al precedente art. 81, come servizio non di ruolo solo se prestati in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo*».

Ma con la riforma del servizio militare di leva di cui all'art. 20 della **Legge n. 958 - 24.12.1986**, si dispose che il servizio di leva fosse valutato come servizio pieno anche se prestato non in costanza d'impiego, difatti: «*Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico*».

Inoltre, l'art. 62 della **Legge n. 312, 11 luglio 1980**, stabilisce che «*Il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. (...)*».

Quindi, è pienamente valutabile anche (e primariamente) a favore del personale docente il servizio militare di leva e servizio assimilato per legge anche se prestato non in costanza di nomina.

Ciò è ancor più chiaro in base all'**art. 485, comma 7**, del **D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 (T.U. Istruzione)**, specificamente riferito al " .. Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera [del] Personale docente ..", secondo cui «*Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti*».

Pertanto, **la norma non prevede alcuna delimitazione temporale relativa al momento di espletamento del servizio militare.**

Il tenore generale ed onnicomprensivo del comma 7 dell'art. 485 citato, ed il contesto in cui s'inserisce, indicano univocamente la volontà normativa, coerente con l'art. 52, comma 2 - II parte, della Costituzione, di evitare che il servizio militare pregiudichi o limiti qualsiasi attività lavorativa. Difatti, il successivo art. 523, comma 1, del D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, prevede (ed impone), sempre espressamente per il personale docente, " .. una valutazione del servizio militare secondo

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



criteri uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni ordine e grado di scuola sia nei confronti del personale educativo. ..".

In altri termini, il servizio di leva (e assimilato) deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le graduatorie del personale scolastico docente, e ciò pur dopo l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, il cui **articolo 2050, comma 2**, sembrerebbe prevedere che il servizio militare di leva possa essere valutato come titolo, nei pubblici concorsi, solo se trascorso in pendenza di rapporto di lavoro, ma in realtà non implica alcuna limitazione nella valutazione del servizio rispetto alle presenti graduatorie del personale docente.

Non si tratta, infatti, di procedure/graduatorie di natura propriamente concorsuale, atteso che ***le graduatorie provinciali per le supplenze e le graduatorie d'istituto del personale docente non hanno carattere concorsuale***, non prevedono Commissioni di valutazione e non vengono approvate a seguito dello svolgimento di prove valutative/selettive, per cui nemmeno sarebbero applicabili (eventuali) norme limitative riferite a procedure concorsuali come l'art. 2050, comma 2, che appunto si riferisce alle sole graduatorie di concorso.

In ogni caso, il comma 2 va letto in modo integrato e non contrapposto al comma 1, che afferma candidamente la generale valutazione in forma piena del servizio militare (o equivalente) prestato: *"I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici"*.

Pertanto, il Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 (*T.U. Istruzione*), **in forma espressa e specifica per il personale docente all'art. 485, comma 7**, ha previsto e confermato quanto già introdotto dalla riforma del servizio militare all'art. 20, L. n. 958/1986, ossia che **il servizio militare di leva ed i servizi assimilati per legge (come il servizio civile nazionale)** siano – uniformemente – validi a tutti gli effetti, quindi anche se svolti non in costanza di nomina.

Tali norme di portata generale, relative sia allo specifico settore militare, sia allo stesso in relazione all'ordinamento scolastico, non ammettono alcuna restrizione interpretativa, rendendo perciò disapplicabile qualsiasi contraria previsione che discrimina il servizio non svolto in costanza di

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



nomina, pur avendo le medesime caratteristiche formali e sostanziali di quello svolto in costanza di impiego scolastico.

Sembra quasi superfluo annotare che, nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come un ordinanza/decreto ministeriale, non possa derogare *in pejus* rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo.

Come anticipato, tale interpretazione estensiva è riferibile (anche) al Servizio Civile svolto non in costanza di nomina, ai sensi dell'art. 13, comma 2, D. Lgs. n. 77 del 5 aprile 2002, secondo cui: “ .. *Il periodo di servizio civile effettivamente prestato .. e' valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalita' e lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici. ..*”.

Per cui, secondo la suddetta interpretazione integrata e non contrapposta tra le norme citate, anche il servizio civile non in costanza di nomina è utile all'attribuzione del punteggio pieno riconosciuto al medesimo servizio se svolto in costanza di nomina.

Orbene, per il servizio di leva (e civile assimilato) svolto non in pendenza di rapporto di impiego scolastico vi è stato un ampio riconoscimento della magistratura del lavoro (anche di massimo grado) per la sua assimilazione, ai fini del punteggio, al servizio svolto in costanza di nomina per il personale docente, *in particolare, si è espressa la Corte di Cassazione con plurime pronunce favorevoli: Ordinanza n. 35380 - 18.11.2021, Ordinanza n. 34686 - 16.11.2021, Ordinanza n. 34687 - 16.11.2021, Ordinanza n. 5679 - 2.3.2020 (Doc. 8, allegate in file unitario zip).*

Nondimeno la magistratura amministrativa (di massimo grado) ha condiviso l'opzione interpretativa esposta nelle **Sentenze del Consiglio di Stato n. 8213 del 2.12.2019, n. 8234 del 2.12.2019 e n. 2151 del 9.4.2018 ed Ordinanze n. 6581 del 10.12.2021, n. 5408 dell'1.10.2021, n. 4338 del 2.08.2021 e n. 5196 del 24.09.2021 (Doc. 9, allegate in file unitario zip).**

Tale orientamento ha trovato più recente conferma, *ex multis*, sia da parte della **Cassazione Civile – Sez. Lavoro** con l'**Ordinanza n. 41894 del 29.12.2021**, sia da parte del **Consiglio di Stato** con le **Sentenze n. 3286 del 27.04.2022 e n. 1720 del 10.03.2022**, che si allegano (**Doc. 10, 11, 12**).

Ed ancora, l'Ecc.mo **Tribunale di Roma – Sez. Lavoro** ha di recente condiviso le argomentazioni esposte, accogliendo un ricorso collettivo in medesima fattispecie per il Personale Docente, con la **Sentenza n. 6164 del 28 Giugno 2022**, secondo cui “ .. è opportuno evidenziare che la fattispecie

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



oggetto di giudizio è stata oggetto di numerose pronunce tanto della Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 35380/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 34686/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 34687/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 15127/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 15467/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 5679/2020), quanto del Consiglio di Stato (Sent. n. 3286/2022; Sent. n. 8213/2019; Sent. n. 8234/2019; Sent. n. 2151/2018; Ord. n. 6581/2021; Ord. n. 5408/2021; Ord. n. 4338/2021; Ord. n. 5196/2021) che hanno condiviso la ricostruzione operata in questa sede dai ricorrenti. ..” e, pertanto, nelle conclusioni, si dichiara “ .. che i ricorrenti, ai fini dell’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e relative Graduatorie d’Istituto del personale docente, nei rispettivi ambiti, per il biennio 2020/2022, nonché per i successivi periodi di aggiornamento, hanno diritto, per ogni anno o frazione di anno di servizio militare (e assimilato) svolto non in costanza di nomina, al riconoscimento del medesimo punteggio previsto per il servizio militare (e assimilato) svolto in pendenza di un rapporto di impiego scolastico nella misura piena di punti 12 per singolo anno e/o punti 2 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg., fino ad un massimo di 12 punti annui, e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione, in personale del legale rappresentante p.t., e relative articolazioni, di procedere alla revisione di tali graduatorie con l’attribuzione ai ricorrenti del punteggio pieno riconosciuto in questa sede con attribuzione dell’ulteriore punteggio spettante per ogni classe di concorso opzionata nella domanda di aggiornamento ..” (Doc. 13).

Nel medesimo senso la **Sentenza del Consiglio di Stato n. 266 del 9 Gennaio 2023**, che ha accolto l’appello riconoscendo in forma piena il servizio militare – civile svolto non in costanza di nomina (Doc. 14).

Nel merito si è espresso favorevolmente sul pieno riconoscimento del servizio militare (e civile) svolto non in costanza di nomina anche la **Corte di Appello di Roma, I Sez. Lavoro, con la Sentenza n. 685 del 28 Febbraio 2023 (Doc. 15)**.

Si chiede quindi di confermare tale ampio orientamento favorevole.

II. VIOLAZIONE ART. 52, COMMA II, COST. DISCRIMINAZIONE TRA MEDESIME FATTISPECIE SOSTANZIALI.

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



L'art. 52, secondo comma, della Carta Costituzionale, stabilisce che: “(...) *Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici (...)*”.

Pertanto, tale articolo non poteva che essere espresso in termini generali in quanto rivolto a regolare diritti inerenti tutti i cittadini.

Dunque, il servizio di leva, per i ricorrenti, ha comportato l'impossibilità di offrire la propria disponibilità per una supplenza, con conseguente perdita dell'opportunità di maturare il punteggio per progredire in graduatoria.

La superiore norma deve valere favorevolmente anche per chi ha svolto il servizio non in costanza di nomina, atteso che il principio dell'art. 52 Cost., c. 2, è di portata generale e non pone eccezioni, per cui chi abbia svolto il servizio di leva (anche in modalità assimilata per legge) nell'interesse della nazione (e della società civile) non debba patire la perdita dell'utile e piena valutazione ai fini dell'accesso e/o della progressione di carriera, anche nelle graduatorie in esame (in tal senso, v. precedenti di *Cassazione*, Doc. 8, 10).

Solo quindi con il pieno riconoscimento del punteggio (anche) a chi ha svolto il servizio non in costanza di nomina può trovare corretta applicazione la normativa menzionata di rango primario (e di rilevanza costituzionale) secondo cui il periodo di leva sia da valutare **a tutti gli effetti**.

Lungo questa linea interpretativa, in cui, va sottolineato, l'art. 2050 (in particolare il comma 2) sopra citato si coordina e non contrasta con il D. Lgs. n. 297/1994, il sistema generale si riconnette al sistema scolastico, secondo un principio di fondo per cui il servizio di leva e il servizio civile ad esso equiparato **sono sempre utilmente e pienamente valutabili ai fini della carriera scolastica**, anche se prestati non in costanza di rapporto di lavoro, vietando la normativa una considerazione differenziata e/o frammentaria del medesimo servizio.

III. SUL CONSEGUENTE DOVERE DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA DI RIDETERMINARE I PUNTEGGI.

Ne consegue l'obbligo del Ministero dell'Istruzione e del Merito e relative articolazioni territoriali, a determinare i punteggi dei ricorrenti applicando i criteri di valutazione piena invocati, ossia punti

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org





12 per un anno di servizio e punti 2 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg. (fino ad un massimo di punti 12 per anno).

E' oggettivo, oltre che documentato (v. Doc. 7 Parti 1/3), che i ricorrenti subiscono una sensibile riduzione del punteggio complessivo a causa del disconoscimento del servizio militare/civile da loro svolto, che ne determina la collocazione in posizioni sensibilmente deteriori, non utili all'attribuzione di qualsiasi incarico di supplenza, nemmeno di tipo temporaneo.

Pertanto, al fine della corretta determinazione in *melius* del punteggio, il servizio militare e civile assimilato, nella sua durata e qualità, è stato certificato in dettaglio (v. Doc. 7 *certificati servizio militare e civile per singoli ricorrenti*), **per cui l'attività di ricalcolo è meramente esecutivo - automatica, non implicando alcuna complessità**, dovendosi applicare semplicemente il medesimo criterio di calcolo del punteggio riservato al servizio militare/civile in costanza di nomina.

Si chiede, quindi, di dichiarare tenuta l'Amministrazione resistente alla valutazione per intero e a titolo definitivo del servizio in questione per ogni singolo ricorrente, ordinando la determinazione delle graduatorie con l'attribuzione ai singoli ricorrenti dell'ulteriore punteggio spettante per ogni classe di concorso opzionata nella domanda di aggiornamento.

ISTANZA EX. ART. 151 C.P.C.

DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUI SITI ISTITUZIONALI

Il novero dei potenziali controinteressati non è ragionevolmente individuabile, essendo oggettivamente indecifrabili i nominativi dei soggetti che potrebbero vantare un potenziale conflitto d'interesse.

In questi casi, secondo consolidata giurisprudenza, trattandosi di fattispecie in cui appare potenzialmente ampio e di non agevole individuazione il novero dei controinteressati, è giustificato chiedere l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'intimata Amministrazione e relativi Ambiti d'interesse.

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



Con la pubblicazione degli atti del ricorso nei siti pubblici degli uffici interessati è ampiamente soddisfatto l'interesse dei potenziali docenti controinteressati ad avere conoscenza della pendenza del giudizio.

Difatti, le modalità con cui avviene la pubblicazione sui siti ministeriali garantisce in modo effettivo tale interesse, poiché si richiede di stilare un avviso contenente i riferimenti specifici (Ambiti, Classi di concorso, Atti contestati, Nominativi dei ricorrenti) sulla cui base ogni docente terzo può valutare l'attinenza o meno del ricorso ai propri interessi.

A tal fine, parte ricorrente appare aver assolto all'onere di prova a suo carico, avendo allegato le domande polis di aggiornamento delle graduatorie e gli estratti riproduttivi della valutazione dei titoli, dei punteggi attribuiti e delle posizioni in graduatorie (v. Doc. 7 per singoli ricorrenti), da cui si trae ogni elemento utile all'individuazione dei potenziali controinteressati.

In ogni caso, va anche chiarito che non sussiste nel caso di specie un'ipotesi di litisconsorzio necessario, non essendovi posizioni soggettive indissolubilmente interdipendenti, per cui può sussistere la facoltà e non la vincolante necessità di notificare, nei termini richiesti, il ricorso ai terzi potenziali controinteressati, motivo per il quale non appare in ipotesi configurabile alcun difetto di integrità del contraddittorio.

Si ribadisce che la natura altamente complessa della fattispecie non rende materialmente possibile rinvenire e/o riportare generalità e collocazione dei docenti terzi inseriti nelle graduatorie d'interesse, per cui la modalità di notifica più opportuna è quella della pubblicazione degli atti sui siti dell'Amministrazione resistente, che è tenuta a fornire ogni idonea collaborazione in tali casi.

P.Q.M.

I ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, nel riportarsi letteralmente anche alle circostanze risultanti dagli allegati versati in atti ai fini dell'integrazione degli elementi di fatto, ai sensi degli **artt. 414 e ss.**, con riserva di impugnare l'eventuale documentazione che controparte produrrà a sua difesa disconoscendola *ex artt. 2709 e 2719 c.c.* ed ogni altro diritto

CHIEDONO

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



che il Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, previa fissazione dell'udienza di comparizione e discussione della causa ai sensi degli artt. 412-*bis*, 414 e ss. c.p.c., Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1) disapplicare l'Ordinanza n. 112 del 6 maggio 2022, nonché l'Ordinanza n. 60 del 10 Luglio 2020, e relative Tabelle A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, A/10, il D.M. n. 374/2017 e relative Tabelle A e B, il D.M. n. 308/2014 e relative Tabelle A e B, il DM n. 353/2014 e relative Tabelle A e B, il DM n. 131/2007 e relativa Tabella A, unitamente alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e correlate Graduatorie d'istituto definitive d'interesse dei ricorrenti, nella parte in cui disconoscono ai fini del punteggio il servizio militare (e civile assimilato) svolto non in costanza di nomina, in quanto illegittimi/e;

2) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento per intero del servizio militare (e civile assimilato per legge) svolto non in costanza di nomina scolastica, come specificato e documentato in atti in ordine alla tipologia ed al periodo di svolgimento;

3) accertare e dichiarare il correlato diritto al riconoscimento, con effetti “*definitivi*”, del punteggio in misura piena pari a punti 12 per singolo anno e/o punti 2 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg. (fino ad un massimo di 12 punti annui), con obbligo a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito e relativi Ambiti ed Istituti Scolastici territoriali, alla determinazione dei punteggi dei ricorrenti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e contestuali Graduatorie d'Istituto del personale docente, nei rispettivi Ambiti, per il biennio 2022/2024 e successivi periodi di aggiornamento, con attribuzione dell'ulteriore punteggio spettante in ogni classe di concorso opzionata nella domanda di aggiornamento;

4) ordinare al Ministero dell'Istruzione e relativi Ambiti ed Istituti Scolastici territoriali di garantire la corretta attribuzione del punteggio maggiorato ad ogni ricorrente in relazione alle Graduatorie, Ambiti e classi di concorso d'interesse, dichiarandolo tenuto ad emettere ogni provvedimento necessario ed opportuno.

Con vittoria di spese ed onorari, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario giusta espressa nomina nelle procure in atti.

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



La presente controversia verte in materia di pubblico impiego e presenta valore indeterminabile, per cui è dovuto il contributo unificato di **€ 259,00**.

Si depositano in allegato i documenti di cui all'indice del fascicolo telematico di parte.

Roma, 26.05.2023

Avv. Giuseppe Buonanno

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org

